

COMUNE DI ALPIGNANO

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE, LA DISCIPLINA E LA GESTIONE DELL'ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI

Approvato con D.C.C. n. 27 del 04.07.2013

ART. 1 - PRINCIPI GENERALI

Il comune di Alpignano, consapevole dell'esistenza del ricco patrimonio dell'associazionismo locale, fortemente radicato nel tessuto della comunità, ritiene che tale ricchezza sia elemento necessario e da valorizzare.

Il Comune riconosce le libere forme associative e ogni tipo di organismo di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale, nel rispetto reciproco di autonomia e garantisce, entro i limiti della propria sfera di competenza, i diritti alle stesse attribuiti dagli articoli 2, 3, 4, 9 e 18 della Costituzione della Repubblica Italiana, dalle Leggi generali e dall'art. 6 comma 3 dello Statuto Comunale, al fine di garantire la tutela e la crescita del benessere della collettività mediante il perseguimento di fini civili, sociali, culturali, scientifici, educativi, sportivi, turistici, del tempo libero, di protezione ambientale e di salvaguardia del patrimonio storico, culturale ed artistico.

ART. 2 - ISTITUZIONE DELL'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

Il presente regolamento istituisce, disciplina l'iscrizione e la tenuta dell'Albo delle associazioni al fine di agevolare i rapporti di comunicazione e di collaborazione tra le libere forme associative che operano nel territorio comunale e l'Amministrazione stessa e, in coerenza con quanto espresso in premessa, garantisce i diritti attribuiti dalla Legge e dallo Statuto comunale.

L'albo è suddiviso per settori di attività di seguito elencati:

- Sezione Cultura e Tempo Libero;
- Sezione Sport;
- Sezione Volontariato Sociale e Area Socio-Sanitaria;
- Associazioni combattentistiche, d'arma, di sicurezza sociale e di tutela ambientale;

Le associazioni che non rientrano in alcuna sezione vengono inserite nella prima.

ART. 3 - REQUISITI PER L'ISCRIZIONE

Possono chiedere l'iscrizione all'Albo, utilizzando la modulistica allegata al presente regolamento, le associazioni, regolarmente costituite in base alla normativa vigente, con sede Legale e Sociale nel territorio comunale e che in tale ambito svolgono la loro attività.

Possono altresì essere iscritte all'Albo le associazioni a carattere nazionale e regionale, purché svolgano attività nel territorio comunale.

Nell'Atto Costitutivo o nello Statuto, oltre a quanto disposto dal Codice Civile per le diverse forme giuridiche che l'associazione assume, devono essere espressamente previsti:

- a) assenza di scopi di lucro;
 - b) organismi statutari regolarmente costituiti;
 - c) criteri di ammissione e di esclusione degli associati ed i loro diritti ed obblighi;
- inoltre si chiede:
- d) operatività dell'attività sociale da almeno dodici mesi all'atto della domanda di iscrizione e progettualità per l'anno successivo;
 - e) numero soci o aderenti non inferiori alle 10 unità;
 - f) affiliazioni a Federazioni o Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI per le associazioni sportive.

ART. 4 - MODALITÀ D'ISCRIZIONE

La domanda di iscrizione all'Albo delle associazioni deve essere indirizzata al Comune di Alpignano allegando la seguente documentazione:

- copia dell'Atto Costitutivo e dello Statuto;

- copia del certificato di attribuzione del Codice Fiscale e/o Partita Iva rilasciato dall'ufficio del Registro;
- documenti attestanti l'apertura di sede per le articolazioni locali delle associazioni di carattere nazionale.
- elenco nominativo di coloro che ricoprono cariche associative e numero dei soci;
- elenco dei beni immobili patrimoniali eventualmente posseduti, con l'indicazione della loro destinazione;
- ultimo bilancio finanziario approvato o resoconto economico;
- relazione sull'attività svolta negli ultimi 12 mesi e progettualità per l'anno successivo.

La domanda di iscrizione deve pervenire nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 settembre di ogni anno.

L'istanza di iscrizione all'Albo deve essere accolta o motivatamente rigettata entro 30 giorni dall'arrivo al protocollo dell'Ente.

La richiesta di integrazione di cui sopra sospende il termine di 30 giorni, che riprende a decorrere dal giorno dell'acquisizione dei documenti richiesti.

I soggetti esclusi possono presentare ricorso motivato entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Il Direttore competente per Settore, ricevuto detto parere provvede ad assumere la decisione definitiva.

La Giunta comunale entro il 30 di Aprile di ciascun anno provvede, a titolo ricognitivo, ad approvare l'Albo delle associazioni dell'anno precedente di cui all'articolo 2.

Art. 5 - EFFETTI E BENEFICI DELL'ISCRIZIONE ALL'ALBO

L'iscrizione all'Albo comunale delle associazioni è inoltre requisito per accedere ai benefici previsti dai regolamenti comunali.

Le Associazioni iscritte all'Albo possono:

- 1) essere chiamate a partecipare agli organismi consultivi istituiti dal Comune (relativamente alle sezioni d'appartenenza);
- 2) essere consultate in merito alla programmazione degli interventi locali nei settori in cui esse operano;
- 3) chiedere la concessione del patrocinio e/o contributo e/o collaborazione all'Amministrazione comunale per iniziative, progetti organizzati dalle associazioni;
- 4) stipulare convenzioni con l'Ente;
- 5) accedere alle strutture e ai servizi comunali, compatibilmente con le esigenze di funzionamento dei servizi stessi, salvo i casi previsti dai Regolamenti comunali;

In assenza di iscrizione all'Albo, l'Amministrazione comunale, in casi eccezionali, si riserva di valutare la concessione dei benefici elencati nei punti da 1) a 5).

L'Accesso ai contributi resta disciplinato dallo specifico "Regolamento per la concessione dei contributi e del patrocinio comunale" attualmente in vigore, mantenendo inalterate le modalità, i tempi di presentazione e gli uffici competenti.

ART. 6 - REVISIONE E CANCELLAZIONE DALL'ALBO

L'iscrizione all'Albo delle associazioni si rinnova tacitamente di anno in anno.

Eventuali modifiche alle cariche associative o allo Statuto devono essere comunicate al Comune entro 30 giorni.

Al fine di verificare il permanere dei requisiti in base ai quali è stata disposta l'iscrizione all'Albo delle Associazioni, le organizzazioni iscritte devono far pervenire entro il 31 dicembre di ogni anno:

- 1) breve relazione sull'attività svolta nel precedente anno solare con riferimento ai dati finanziari di acquisizione e utilizzazione delle risorse impiegate (bilancio consuntivo);
- 2) progettualità per l'anno successivo;
- 3) nuova affiliazione alle Federazioni e/o Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI per le associazioni sportive.

In caso di mancata produzione della documentazione richiesta, l'associazione sarà invitata per iscritto a produrla entro il termine di dieci giorni, scaduto il quale si provvederà alla cancellazione d'ufficio e alla relativa notifica.

La cancellazione dall' Albo comporta la risoluzione di ogni rapporto in atto tra l'associazione cancellata e il Comune.

L'Associazione esclusa dall'Albo potrà essere nuovamente iscritta non prima di un anno dalla data di cancellazione e dovrà possedere i requisiti di cui all'articolo 3.

ART. 7 - PUBBLICITÀ

L'Albo delle associazioni è pubblicato annualmente all'Albo Pretorio e sul sito web del Comune.

ART. 8 - DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello in cui è divenuta esecutiva a ogni effetto la delibera della sua adozione.

Il presente regolamento sostituisce ogni altro regolamento vigente in materia.